



COMUNE di CASCIA

PROVINCIA DI PERUGIA

Ufficio Tributi

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

(D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del ____/____/____

1. Tariffa per la Pubblicità Ordinaria (art. 12)

- a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle succitate tariffe (art. 12, comma 1).
- b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 12, comma 3).
- Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1) Pubblicità normale

A) Per superficie fino a mq. 5,50		B) Per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 ([A] Maggiorata del 50%)		C) Per superficie superiore a mq. 8,50 ([A] Maggiorata del 100%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare
1,55	15,49	2,33	23,24	3,10	30,99

Per il periodo turistico dal **01 maggio** al **31 agosto**, per una durata non superiore a tre mesi e per ogni mese (art. 3, comma 6, maggiorazione del 50%):

- per superficie fino a mq. 5,50 ([A] + 50% di [A]) = **€. 2,33**
- per superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 ([B] + 50% di [A]) = **€. 3,10**
- per superficie superiore a mq. 8,50 ([C] + 50% di [A]) = **€. 3,88**

1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7).

D) Per superficie fino a mq. 5,50 ([A] Maggiorata del 100%)		E) Per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 ([A] Maggiorata del 150%)		F) Per superficie superiore a mq. 8,50 ([A] Maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare
3,10	30,99	3,88	38,74	4,65	46,48

Per il periodo turistico dal **01 maggio** al **31 agosto**, per una durata non superiore a tre mesi e per ogni mese (art. 3, comma 6, maggiorazione del 50%):

- per superficie fino a mq. 5,50 ([D] + 50% di [A]) = **€. 3,88**
- per superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50 ([E] + 50% di [A]) = **€. 4,65**
- per superficie superiore a mq. 8,50 ([F] + 50% di [A]) = **€. 5,43**

2. Pubblicità effettuata con veicoli (art. 13)

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato 8 comma 1).
Per ogni metro quadrato di superficie.

A) All'interno

a.1) Pubblicità Normale		a.2) Pubblicità Luminosa o Illuminata maggiorata del 100% (art. 7, comma 7)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare
1,55	15,49	3,10	30,99

B) All'esterno

b.1) Pubblicità normale.

A) Per superficie fino a mq. 5,50		B) Per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 ([A] Maggiorata del 50%)		C) Per superficie superiore a mq. 8,50 ([A] Maggiorata del 100%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare
1,55	15,49	2,33	23,24	3,10	30,99

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7).

D) Per superficie fino a mq. 5,50 ([A] Maggiorata del 100%)		E) Per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 ([A] Maggiorata del 150%)		F) Per superficie superiore a mq. 8,50 ([A] Maggiorata del 200%)	
Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare
3,10	30,99	3,88	38,74	4,65	46,48

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (comma 3)

Cat.	DESCRIZIONE	Per pubblicità normale per anno solare		Per pubblicità luminosa o illuminata maggiorata del 100% (art. 7, comma 7) per anno solare	
		Senza rimorchio	Con rimorchio	Senza rimorchio	Con rimorchio
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	111,55	223,14	223,11	446,22
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	74,37	148,74	148,74	297,48
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	37,18	74,37	74,37	148,74

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14)

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similari, indipendentemente dal numero di messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3).

Per conto altrui (comma 1)		Per conto proprio (comma 3)	
a) Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	b) Per una durata superiore a tre mesi per anno solare	c) Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	d) Per una durata superiore a tre mesi per anno solare
4,96	49,58	2,48	24,79

Per il periodo turistico dal **01 maggio** al **31 agosto**, per una durata non superiore a tre mesi e per ogni mese (art, 3, comma 6, maggiorazione del 50%):

- per pubblicità fatta per conto altrui ([A] maggiorata del 50%) = **€. 7,44**
- per pubblicità fatta per conto proprio ([C] maggiorata del 50%) = **€. 3,72**

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5).

Per ogni giorno			
Tariffa normale		Tariffa maggiorata del 50% per il periodo turistico Dal 01 maggio al 31 agosto	
a) Per i primi 30 giorni (comma 4)	b) Per il periodo successivo ai primi 30 giorni	c) Per i primi 30 giorni (comma 4) ([A] maggiorata del 50%)	d) Per il periodo successivo ai primi 30 giorni ([B] maggiorata del 50%)
3,10	1,55	4,65	2,32

4. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14)

Co m ma	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA	
			[a] Normale	[B] Maggiorata per il periodo turistico dal 01 maggio al 31 agosto ([A] maggiorata. del 50%)
1)	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	12,39	16,53
2)	Pubblicità effettuata da aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifesti, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.	Per ogni giorno o frazione	74,37	111,55
3)	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili	Per ogni giorno o frazione	37,18	55,78
4)	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifesti o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	3,10	4,65
5)	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità	Per ogni giorno o frazione	9,30	13,94

D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Art. 7 – Modalità di applicazione dell'imposta.

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato: non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiore a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art.16 – Riduzioni dall'imposta.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa alle manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art.17 – Esenzioni dall'imposta.

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla presentazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne dell'edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.